



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Il Giudice delegato,

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,

esaminata la proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata nell'interesse di SACCOMANDO ROSA e CANDURA EPIFANIO, con l'ausilio dell'OCC avv. Ornella Falzone; letta la relazione dell'OCC e considerate le conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità del piano;

visti i documenti depositati;

ritenuto che la proposta e il piano appaiono ammissibili, salva la successiva verifica delle condizioni per l'omologazione;

considerato che i debitori hanno chiesto disporsi la sospensione dei procedimenti esecutivi in corso ed il divieto di azioni esecutive o cautelari sul loro patrimonio, quali misure necessarie a conservare l'integrità del patrimonio sino alla definizione del procedimento;

considerate le modalità di soddisfacimento dei crediti di cui alla proposta e ritenuto che, l'esecuzione forzata ai danni dei debitori potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, impedendo i pagamenti periodici previsti;

ritenuto che, per quanto sopra, può disporsi la sospensione dei procedimenti esecutivi in corso ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori, sino alla conclusione del procedimento;

ritenuto che occorre dare ai creditori comunicazione della proposta e del piano;

ritenuto che i creditori possono trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, eventuali osservazioni nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione;

ritenuto che nei dieci giorni successivi alla scadenza di detto termine l'OCC, sentito il debitore, deve riferire al giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

ritenuto che va disposta la pubblicazione della proposta e del piano sul sito del Tribunale di Caltanissetta;



visti gli artt. 67 e ss. CCII;

P.Q.M.

asigna all'OCC termine sino a trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto per la comunicazione del piano e della proposta (unitamente al presente decreto) a tutti i creditori;

precisa che i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avvisa i creditori che nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

avvisa l'OCC che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del superiore termine dovrà, sentito il debitore, riferire al Giudice con note scritte in ordine alle comunicazioni eseguite, alle eventuali osservazioni ricevute, proponendo - se necessario - modifiche al piano;

in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse del debitore, dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla conclusione del procedimento e la sospensione dei procedimenti esecutivi eventualmente pendenti;

precisa che le misure protettive concesse potranno essere revocate su istanza dei creditori o anche d'ufficio nel caso di atti in frode.

Fissa udienza per la decisione in ordine all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed assegna alle parti e all'OCC termine sino al 14 luglio 2026 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;

dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del piano e della proposta sul sito del Tribunale, entro la data del 24.04.2026 e sino alla data dell'udienza (previa sottoposizione al Giudice, da parte del professionista, di una bozza con i dovuti *omissis*, di cui va autorizzata la pubblicazione).

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Caltanissetta, 02.04.2026

Il Giudice delegato

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

